

Roma, 26 marzo 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_070_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Tassato il trasferimento del trustee al beneficiario**

Svolta dell’agenzia delle Entrate sul tema della tassazione degli atti con i quali si sottopongono beni e diritti al vincolo del trust: è quello che pare di percepire dalla risposta all’interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, nella quale l’Agenzia afferma che l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l’applicazione dell’imposta sulle cessioni e donazioni ove ne ricorrano i presupposti.

Fonte: Angelo Busani, Tassato il trasferimento del trustee al beneficiario, in Il Sole 24Ore, 16 febbraio 2021.

➤ **Patto di famiglia tassato anche se c’è contratto parasociale**

La Cassazione nella sentenza n. 6591 del 10 marzo 2021 ha stabilito che il patto di famiglia è tassato e, quindi, non si applica l'esenzione dall'imposta di donazione prevista per il caso del trasferimento del controllo “di diritto” della società, se il padre trasferisce a ciascuno dei suoi tre figli la piena ed esclusiva proprietà del 25% del capitale sociale di una società di capitali e i figli stipulano tra loro (successivamente al patto di famiglia) un contratto parasociale che li vincola ad adottare all'unanimità qualsiasi decisione gestionale e a non vendere la loro quota di partecipazione ottenuta con il contratto recante il patto di famiglia. Nel caso di specie, in data immediatamente successiva alla stipula di un patto di famiglia, i tre figli dell'imprenditore (complessivamente titolari del 75% del capitale sociale di una società per azioni, attribuito loro non in comunione indivisa, ma mediante la formazione di tre pacchetti di azioni, ciascuno raggruppante il 25% del capitale sociale e attribuito in proprietà esclusiva a ognuno dei tre figli) avevano stipulato un patto parasociale nel quale avevano convenuto: di adottare all'unanimità le decisioni inerenti a qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione e qualsiasi decisione nelle assemblee e negli organi amministrativi della

società; l'impegno a non recedere dal patto parasociale per sua intera durata, fissata nel massimo previsto dalla legge pari a cinque anni, alla cui scadenza le parti avrebbero potuto rinnovare il patto stesso; il divieto di alienare tutte le azioni per un periodo pari alla durata del patto parasociale; il reciproco diritto di prelazione in caso di alienazione delle azioni in data posteriore alla cessazione della vigenza del patto parasociale. La Cassazione decide che il trasferimento oggetto del patto di famiglia concernente le quote di partecipazione in una società di capitali è esente da imposta di donazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, decreto legislativo 346/1990, il testo unico dell'imposta di donazione e successione), se viene trasferito il controllo "di diritto" della società, vale a dire (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), Codice civile) una quota di capitale sociale che attribuisce la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Pertanto, secondo la Cassazione, se il trasferimento del 75% del capitale sociale a tre figli in comunione tra loro (con il conseguente loro obbligo di nominare un "rappresentante comune": articolo 2347 Codice civile) è una situazione nella quale il beneficio dell'esenzione si rende applicabile, la stessa non è applicabile nel caso in cui il padre trasferisce ai tre figli una quota del 25% in proprietà esclusiva, anche se gli stessi si vincolano a un patto parasociale. La ragione è che, in materia tributaria, le norme recanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non è consentito ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni espressamente considerati dalle norme agevolative.

Fonte: Angelo Busani e Elisabetta Smaniotta, Patto di famiglia tassato anche se c'è contratto parasociale, in Il Sole 24Ore, 18 marzo 2021.

➤ **Le holding di famiglia come strumento di riorganizzazione in vista del ricambio generazionale**

Il nostro ordinamento è ricco di previsioni e istituti volti ad agevolare il passaggio generazionale delle imprese di famiglia. La concreta attuazione di questo passaggio generazionale spesso richiede operazioni preliminari di riorganizzazione del gruppo societario, anche attraverso operazioni straordinarie. Ciò avviene soprattutto per quelle realtà imprenditoriali più complesse, operanti in più settori di attività, sia direttamente sia attraverso l'assunzione di partecipazioni. Ma può anche avvenire semplicemente per la necessità di riflettere nella struttura imprenditoriale l'evoluzione dell'assetto e delle dinamiche familiari. Spesso queste attività propedeutiche passano attraverso la costituzione di una o più holding familiari e la determinazione di nuovi assetti di governance. L'utilizzo di una holding presenta diversi vantaggi, tra cui: la razionalizzazione del controllo e della gestione societaria attraverso una strategia unitaria per l'intero gruppo, con la previsione a livello della holding di clausole statutarie e parasociali per regolare i poteri decisionali e patrimoniali dei soci (ad esempio mediante l'emissione di speciali categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi) e le regole di circolazione delle loro partecipazioni (diritti di prelazione, diritti di opzione, clausole di drag-along e tag-along); la gestione degli equilibri familiari e di eventuali conflitti tra i soci a livello della holding, limitando i rischi di stalli decisionali e di iniziative che possano danneggiare l'attività operativa del gruppo; la gestione di eventuali trattative per operazioni relative al capitale (cessioni o quotazioni) attraverso un solosoggetto (la holding) anziché tanti soggetti (tutti i soci eredi), facilitando in tal modo il dialogo con le controparti; la tutela del patrimonio familiare e una più efficiente diversificazione del rischio

imprenditoriale. Le operazioni di conferimento di partecipazioni in holding godono di un regime fiscale agevolato. L'articolo 177, comma 2 e 2-bis, del TUIR prevede infatti un meccanismo cosiddetto di "realizzo controllato" dei conferimenti di partecipazioni societarie. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello nn. 314 e 315 del 7 settembre 2020, i conferimenti non sono di per sé soggetti ad un regime di neutralità fiscale ma il corrispettivo delle quote ricevute in cambio dal soggetto conferente è valutato, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota dell'aumento del patrimonio netto della società conferitaria. Pertanto, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. "valore normale" di cui all'art. 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione conferita (c.d. neutralità indotta). Prima del recente intervento apportato dall' articolo 11-bis del Decreto Crescita, attraverso l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR, il regime agevolativo (disciplinato dal comma 2) riguardava solo i casi in cui la società conferitaria acquisisce o incrementa il controllo della società scambiata.

Fonte: Domenico Capone, Le holding di famiglia come strumento di riorganizzazione in vista del ricambio generazionale, in Il Sole 24Ore, 19 marzo 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr